



Prefettura di Pavia
Ufficio territoriale del Governo

PROT. n. 12143/SE 4.3.3

31 marzo 2017

PROC. n.1750/2017

CIRCOLARE N.2/REFERENDUM

Ai Sigg.ri Sindaci e Commissari
dei Comuni della Provincia

LORO SEDI

e, p.c. Ai Sigg.ri Presidenti delle Commissioni
e Sottocommissioni Elettorali Circondariali

LORO SEDI

OGGETTO: Fase preparatoria del procedimento referendario. Opzione elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi. Revisione straordinaria delle liste elettorali. Affissione del manifesto di convocazione dei comizi.

Nelle more della pronuncia dell'Ufficio Centrale per il referendum presso la Corte di Cassazione che - da notizie ANSA del 29 marzo scorso - interverrà, secondo la decisione unanime del medesimo Ufficio, solo dopo la conversione del decreto-legge 17 marzo 2017, n. 25, il Ministero dell'Interno, con circolari n. 9 e 10 del 30 c.m., ha fornito ulteriori istruzioni su alcuni adempimenti della fase preparatoria del procedimento referendario normativamente prescritti.

a) Opzione degli elettori temporaneamente all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche e dei familiari conviventi: termini, modalità e presupposti temporali

Ferma restando la normativa per l'iscrizione d'ufficio degli elettori residenti all'estero nell'elenco degli aventi diritto a votare per corrispondenza nella circoscrizione Estero, l'art. 4-bis della legge n. 459/01, come inserito dalla legge 6 maggio 2015, n. 52, prevede, per le elezioni politiche e per i referendum nazionali, il diritto di voto nella circoscrizione Estero – previa espressa opzione valida per un'unica consultazione – anche agli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi, nel quale ricade la data di svolgimento della medesima consultazione, nonché ai familiari con loro conviventi.

Allo scopo di garantire ed agevolare l'esercizio del diritto di voto costituzionalmente tutelato e come già avvenuto in occasione del referendum abrogativo e di quello costituzionale del 2016, i comuni considereranno valide le opzioni che perverranno entro il trentaduesimo giorno antecedente la votazione (26 aprile p.v.), cioè in tempo utile per la immediata comunicazione delle domande pervenute al Ministero dell'Interno.

L'opzione dovrà essere trasmessa al comune per posta, o per telefax, o per posta elettronica anche non certificata, oppure potrà essere recapitata a mano anche da persona diversa dall'interessato.

Per facilitare, comunque, la presentazione delle opzioni da parte dei suddetti elettori temporaneamente all'estero, si invitano le SS.LL. a provvedere all'inserimento nell'home page del proprio sito di un indirizzo di posta elettronica non certificata (da monitorare con attenzione), al quale trasmettere le domande stesse.



Prefettura di Pavia

Ufficio territoriale del Governo

Per quanto attiene ai contenuti, la dichiarazione di opzione, redatta su carta libera e corredata di copia di un documento di identità valido dell'elettore, deve in ogni caso contenere l'indirizzo postale estero cui va inviato il plico elettorale ed una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui al comma 1 del citato art. 4-*bis*, resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Al fine di permetterne la necessaria diffusione a vista con ogni mezzo ritenuto idoneo - tra cui in ogni caso il sito internet del comune - si trasmette in allegato un modello di opzione che potrebbe essere utilizzato dagli elettori temporaneamente all'estero che intendono ivi esprimere il voto per corrispondenza; tale modello, è, come di consueto, in formato PDF editabile con alcuni campi resi obbligatori e comprende anche gli elettori di cui ai commi 5 e 6 del citato art. 4-*bis*, di cui si dirà più ampiamente in seguito.

Eventuali opzioni pervenute con un diverso modello sono comunque da considerarsi valide, purché siano conformi a quanto prescritto dal comma 2 del medesimo articolo 4-*bis*.

Il comune, appena ricevuta l'opzione, trasmette immediatamente alla Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, mediante apposita procedura informatica, entro e non oltre il trentaduesimo giorno antecedente la data della votazione in Italia (26 aprile p.v.), le generalità e l'indirizzo all'estero dell'elettore, specificando anche il consolato di competenza per le attività anagrafico-elettorali, con le modalità indicate nel manuale di utilizzo disponibile all'indirizzo <https://daitweb.interno.it> nell'applicazione "Elettori Estero" sezione "Documentazione" (dov'è anche pubblicata la tabella di corrispondenza tra consolati con limitate funzioni e consolati con competenze anagrafico-elettorale).

Nella suddetta applicazione "Elettori Estero" è inserita la funzione "Gestione Temporanei", che permette l'acquisizione e la gestione delle posizioni relative ai seguenti elettori che hanno presentato domanda:

- temporaneamente residenti all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche;
- personale di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4 bis della citata legge n. 459/01;
- familiari conviventi degli elettori di cui sopra.

L'abilitazione di eventuali nuove utenze, qualora necessarie, ed ogni ulteriore chiarimento in merito potranno essere richiesti a questa Prefettura all'indirizzo di posta elettronica elettorale.pref_pavia@interno.it

Il termine del trentaduesimo giorno per le trasmissioni delle generalità degli elettori dovrà essere rigorosamente osservato dai comuni, in quanto, entro il trentesimo giorno, il Ministero dell'Interno dovrà, a sua volta, comunicare l'elenco dei suddetti elettori al Ministero degli Affari Esteri per consentire loro l'esercizio del voto per corrispondenza.

Tali comunicazioni, attesa l'estrema ristrettezza dei tempi, dovranno tassativamente pervenire con la procedura informatica di cui trattasi; pertanto, eventuali note trasmesse dai comuni con modalità diverse (fax, mail ordinaria, pec, etc...) non potranno essere in alcun modo prese in considerazione ai fini dell'inserimento nell'elenco degli aventi diritto al voto per corrispondenza.

Come già rappresentato con circolare n. 1 del 15/2/2016, concernente il referendum abrogativo svoltosi il 17 aprile 2016, con una formale Intesa in data 4 dicembre 2015, i Ministeri degli Affari Esteri, dell'Interno e della Difesa, in attuazione dell'art. 4-*bis*, commi 5 e 6, della legge n. 459/2001, hanno definito particolari modalità tecnico-organizzative per il voto sia degli appartenenti alle Forze armate e di polizia temporaneamente all'estero nello svolgimento di missioni internazionali, sia degli elettori di cui all'articolo 1, comma 9, lettera b) della legge 27 ottobre 1988, n. 470 (domiciliati presso le Ambasciate e i Consolati).



Prefettura di Pavia

Ufficio territoriale del Governo

Pertanto, molte delle opzioni presentate dagli elettori di cui ai suddetti commi 5 e 6 verranno inviate ai comuni non direttamente dagli interessati, ma dagli uffici consolari tramite posta elettronica certificata; su direttive del Ministero degli Affari Esteri d'intesa con la Direzione Centrale dei Servizi Elettorali del Ministero dell'Interno, le sedi consolari invieranno ove possibile le opzioni all'indirizzo di posta elettronica certificata del comune indicato nel sito www.indicepa.gov.it.

Il controllo sul suddetto indirizzo comunale di PEC ed il pronto espletamento delle suddette procedure di comunicazione telematica al Ministero dell'Interno anche di tali elettori, con le conseguenti cancellazioni/annotazioni sulle liste sezionali, eviteranno possibili errori ed omissioni sia sul corretto computo del corpo elettorale presso i seggi in Italia, sia sulla formazione dell'elenco degli elettori aventi diritto al voto per corrispondenza nella circoscrizione Estero.

Si soggiunge che alcune opzioni, per ragioni organizzative, potrebbero essere inviate ai comuni direttamente dai Comandi militari.

Deve ricordarsi che la legge, ai suddetti commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis*, prevede che tali elettori potranno votare con apposite modalità anche in Stati ove non sia possibile, per gli elettori ivi residenti, il voto per corrispondenza ai sensi dell'articolo 20, comma 1-*bis*, della legge n. 459/01, come modificato dalla legge n. 52/15.

Si richiama, pertanto, l'attenzione delle SS.LL. affinché si provveda con ogni tempestività e precisione anche ai suddetti adempimenti concernenti gli elettori di cui ai commi 5 e 6 dell'art. 4-*bis*.

Ove il comune sia impossibilitato a comunicare le opzioni al Ministero dell'Interno con l'apposita procedura informatica, l'Ente stesso dovrà provvedere immediatamente a segnalare le relative posizioni – purché pervenute entro il 26 aprile p.v. - alla sede consolare per la conseguente ammissione consolare al voto per corrispondenza all'estero.

Il citato Ministero ha, inoltre, espresso l'avviso che può presentare opzione come temporaneo all'estero per motivi di lavoro, studio o cure mediche sia chi risulta residente all'estero nel territorio di altra sede consolare (come previsto anche nel manuale di utilizzo disponibile all'interno dell'applicazione), sia chi svolge il Servizio civile all'estero.

Infine, per i familiari conviventi dei temporaneamente all'estero aventi diritto al voto per corrispondenza, deve segnalarsi che la legge non richiede il periodo di tre mesi di temporanea residenza all'estero.

Nella stessa applicazione “Elettori Estero” è già disponibile, nella sezione “Documentazione”, l'elenco degli Stati in cui non è possibile il voto per corrispondenza e l'elenco provvisorio degli elettori italiani residenti all'estero, le cui modalità di composizione sono descritte nell'apposita scheda presente nella suddetta sezione “Documentazione”. Per gli adempimenti relativi all'elenco degli elettori residenti all'estero, si provvederà, poi, a diramare apposita circolare.

b) Revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali

Ai sensi dell'art. 32, quarto comma, del D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223, il Ministero dell'Interno ha disposto l'inizio in tutti i comuni della Repubblica della revisione dinamica straordinaria delle liste elettorali.

Per la regolare esecuzione di tale revisione, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale, entro **lunedì 10 aprile 2017**, terzo giorno antecedente quello di affissione in tutti i comuni del manifesto di convocazione dei comizi, procederà alle cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune.



Prefettura di Pavia

Ufficio territoriale del Governo

Le comunicazioni di avvenuta cancellazione degli elettori che hanno trasferito la propria residenza dovranno essere inviate dai comuni di emigrazione a quelli di immigrazione esclusivamente in via telematica, mediante trasmissione per ogni elettore di un file in formato .xml, con le modalità indicate con circolare prefettizia prot. n. 41746 del 18 novembre 2014, in attuazione del decreto del Ministro dell'Interno 12 febbraio 2014, emanato a norma dell'art. 6, comma 1, lettera a), del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito dalla legge 4 aprile 2012, n. 35.

In caso di trasferimento di residenza di un elettore da un comune all'altro, il comune di nuova iscrizione è tenuto a rilasciare al titolare una nuova tessera elettorale, previo ritiro di quella rilasciata dal comune di precedente residenza (art. 4, comma 1, del D.P.R. 8 settembre 2000, n. 299).

Entro **giovedì 13 aprile 2017**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, in cui in ciascun comune sarà affisso il manifesto di convocazione dei comizi, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà perfezionare l'iscrizione nelle proprie liste dei nomi degli elettori già cancellati da altri comuni.

Ai sensi dell'art. 32, comma sesto, del D.P.R. n. 223/1967, i comuni di emigrazione o quelli d'immigrazione, dopo aver provveduto, a cura del responsabile dell'ufficio elettorale, a cancellare dalle liste i nomi degli elettori che abbiano trasferito la residenza in altro comune o, rispettivamente, ad iscrivere nelle liste stesse i nuovi residenti, dovranno depositare i relativi provvedimenti di cancellazione o di iscrizione nella segreteria comunale durante i primi cinque giorni del mese successivo a quello della loro adozione, dando pubblico avviso di tale deposito con manifesto del sindaco da pubblicare nell'albo pretorio *online* e da affiggere in altri luoghi pubblici.

Entro l'anzidetto termine del 13 aprile 2017, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà provvedere anche alle cancellazioni previste dall'art. 32, primo comma, n. 2 e 3, del citato D.P.R. n. 223/1967 (perdita della cittadinanza italiana e perdita del diritto elettorale che risulti da sentenza o da altro provvedimento dell'autorità giudiziaria), nonché alle variazioni conseguenti al cambio di abitazione nell'ambito dello stesso comune, a norma dell'art. 41 del medesimo D.P.R.

Entro domenica 23 aprile 2017, decimo giorno successivo a quello di affissione del manifesto di convocazione dei comizi, ai sensi dell'art. 33 del D.P.R. n. 223/1967, il responsabile dell'ufficio elettorale comunale dovrà compilare un elenco in tre copie dei nomi dei cittadini che - pur essendo compresi nelle liste elettorali - nel giorno fissato per la votazione (domenica 28 maggio 2017) non avranno compiuto il diciottesimo anno di età, trasmettendo una copia dell'elenco alla commissione elettorale circondariale per i conseguenti adempimenti sulle liste sezionali destinate alla votazione, pubblicando la seconda copia dell'elenco stesso nell'albo pretorio *online* e depositando la terza copia nella segreteria del comune.

Agli ulteriori adempimenti della revisione straordinaria si provvederà nel caso di prosieguo del procedimento referendario.

Si richiama l'attenzione anche sul disposto dell'art. 4, comma 2, del sopracitato d.P.R. 8 settembre 2000, n. 299, relativamente alle variazioni dei dati o delle indicazioni contenute nella tessera elettorale in conseguenza delle revisioni apportate alle liste.

Si invitano le SS.LL. a vigilare affinché gli uffici elettorali dei comuni provvedano ai rispettivi adempimenti con regolarità e tempestività e, in particolare, sospendano le cancellazioni dei nomi degli elettori trasferiti in un altro comune in ogni caso nel giorno di lunedì 10 aprile 2017, in modo da evitare che gli elettori possano essere privati del diritto di voto.



Prefettura di Pavia
Ufficio territoriale del Governo

c) Affissione del manifesto di indizione dei referendum

Il giorno di **giovedì 13 aprile 2017**, quarantacinquesimo giorno antecedente quello della votazione, a cura dei sindaci e commissari di tutti i comuni, dovrà essere pubblicato all'albo pretorio *online* e affisso in altri luoghi pubblici, ai sensi dell'art. 11, quarto comma, del D.P.R. 30 marzo 1957, n. 361 il manifesto, a firma del sindaco o commissario, con il quale viene dato avviso agli elettori della convocazione dei comizi nonché della data della votazione e dell'orario di apertura dei seggi.

Tale manifesto, stampato a cura dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, verrà distribuito ai comuni della provincia dalla Prefettura in ragione di tre esemplari per sezione, dei quali: in ragione di quattro esemplari per sezione più scorta, dei quali:

- un esemplare per ogni sezione verrà affisso nei luoghi pubblici in data 13 aprile 2017;
- gli altri manifesti dovranno essere conservati e consegnati in due esemplari per ciascun ufficio di sezione, ai fini dell'affissione nella sala di votazione a decorrere da sabato 27 maggio 2017.

Il modello di tale manifesto verrà, non appena reso disponibile dal Ministero dell'Interno, trasmesso anche in formato "pdf", editabile nelle parti relative alla denominazione del comune nonché alla carica e al nome del sindaco o altro organo di vertice dell'ente, ai fini della pubblicazione nell'albo pretorio *online*.

Dell'avvenuto adempimento relativo alla pubblicazione e affissione del manifesto, dovrà essere data immediata assicurazione a questa Prefettura all'indirizzo di posta elettronica elettorale.pref_pavia@interno.it.

IL PREFETTO
(Cesari)